

REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

(Approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 4/5/2010)

ART. 1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dall'art. 17 del C.C.N.L. 23.12.1999 relativo all'Area della Dirigenza, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 05/01/2000.

ART. 2

Proposta di risoluzione consensuale

- 1) La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere proposta da entrambe le parti. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione consensuale sia in vista di una riorganizzazione interna delle figure apicali tesa al raggiungimento di economie nella gestione del personale, sia per favorire i processi di razionalizzazione e ammodernamento dell'Ente.
- 2) La Giunta delega il Segretario Generale o il Dirigente dell'Ufficio Personale alla trattativa per concordare con il dirigente interessato i termini e le condizioni per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. L'Organo delegato conduce la trattativa previa intesa con l'Amministrazione.
- 3) L'Ufficio Personale trasmette alla Giunta l'ipotesi di accordo ai fini dell'autorizzazione alla stipula definitiva.
- 4) La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti. Il contratto non è soggetto a revoca.

ART. 3

Requisiti

- 1) La risoluzione consensuale può essere attivata per i Dirigenti in ruolo a tempo indeterminato i quali, alla data di cessazione dal servizio, abbiano raggiunto un'anzianità nella qualifica dirigenziale non inferiore a 5 anni e che non abbiano compiuto i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.

ART. 4

Limitazioni

- 1) I Dirigenti che usufruiranno della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere riassunti in servizio a nessun titolo.

ART. 5

Condizioni

- 1) Le condizioni per la risoluzione consensuale sono:
 - a) il consenso delle parti alla risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) la capacità di spesa del bilancio.

ART. 6

Indennità Supplementare

- 1) I Dirigenti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, accederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto ad una indennità supplementare il cui importo lordo viene determinato moltiplicando i seguenti fattori riferiti a:
 - a) retribuzione mensile corrisposta alla data di effettiva cessazione dal servizio (composta dallo stipendio tabellare comprensivo di indennità integrativa speciale, maturato economico di anzianità, retribuzione di posizione);
 - b) numero delle mensilità, complessivamente non superiori a 24, determinate in relazione all'età anagrafica, sulla base del seguente schema:

- per età del Dirigente fra 45 e 53 anni:	fino ad un massimo di 22 mensilità;
- per età del Dirigente fra 54 e 59 anni:	fino ad un massimo di 17 mensilità
- per età del Dirigente fra 60 e 65 anni:	fino ad un massimo di 12 mensilità

ART. 7

Contenuti essenziali dell'accordo per la risoluzione consensuale

- 1) Il contratto è predisposto dall'Ufficio Personale; lo stesso evidenzia la convenienza delle parti alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la decorrenza della risoluzione del rapporto stesso, l'entità del compenso, l'accettazione del compenso concordato a tacitazione di ogni altro diritto o pretesa, la rinuncia ad ogni azione di rivendicazione presente e futura per fatti attinenti il rapporto di lavoro nonché le modalità e la tempistica di erogazione dell'indennità.

ART. 8

Corresponsione dell'indennità supplementare

- 1) L'indennità viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo in due soluzioni, di cui la prima entro il primo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio, e la seconda all'inizio dell'esercizio finanziario successivo e comunque non oltre il 30 aprile.
- 2) La mancata corresponsione nei termini fa decorrere gli interessi legali a carico dell'Ente inadempiente.
- 3) Non si applica alla presente procedura la normativa sul preavviso prevista dal C.C.N.L..